

**Norme di attuazione del programma comunitario Konver.**

**CAPO III**

*PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ALTERNATIVE: AIUTI AGLI  
INVESTIMENTI DELLE PMI*

**Art. 11**

1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia >> - Azione 3 << Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti >> secondo le disposizioni del presente Capo.

2. In attuazione della Misura di cui al comma 1, sono concessi contributi alle piccole e medie imprese industriali, alle piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, alle piccole e medie imprese turistiche, nonché ai consorzi e società consortili fra le predette imprese.

3. I contributi sono concessi:

a) nei limiti contributivi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per le diverse zone del territorio regionale, a fronte delle spese ritenute ammissibili sostenute per l'acquisto dell'area, nella misura massima del 10 per cento dell'investimento complessivo, l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla produzione, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature strettamente funzionali all'attività esercitata;

b) nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisizione di servizi reali per studi di fattibilità, progettazione e valutazione di impatto ambientale e consulenze tecniche, finalizzati alla realizzazione degli investimenti di cui alla lettera a) e le spese per l'acquisto di software necessari al ciclo produttivo. Tali spese sono ammesse nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo di cui alla lettera a).

**Art. 12**

**1.** Alla concessione dei contributi si provvede sentiti, ove esistenti, gli organi consultivi costituiti presso le Direzioni competenti; per il settore turistico si applicano le disposizioni della legge regionale 46/1986.

**2.** I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.

**3.** I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

**4.** Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 3/1995.

### **Art. 13**

**1.** Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili agli interventi dell'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.

**2.** Viene data particolare preferenza alle iniziative localizzate in spazi e siti dismessi dall'uso militare per i quali siano stati previsti interventi di risanamento nell'ambito dell'intervento di cui al Capo precedente.

**3.** I contributi previsti dall'articolo 11 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.

**4.** Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.

### **Art. 14**

**1.** Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle

domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.

### **Art. 15**

1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

### **Art. 16**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001